

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 38, 31 marzo 2017, n. 10, 28 luglio 2017, n. 23, 30 dicembre 2019, n. 27, 28 dicembre 2021, n. 31 e 5 luglio 2023, n. 11.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge Regionale 18 maggio 2016, n. 12.

“Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI E OBIETTIVI

Art. 1

(Finalità, definizioni e destinatari)

1. In attuazione degli articoli 3, 33, 34 e 117 della Costituzione e degli articoli 4 e 8 dello Statuto della Regione Campania, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale, la Regione disciplina gli interventi in materia del diritto allo studio universitario.
2. La Regione disciplina e promuove un sistema organico di strutture, servizi ed interventi al fine di rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale al pieno ed effettivo sviluppo delle capacità attitudinali e professionali degli studenti, con particolare riferimento ai capaci e meritevoli sprovvisti di un reddito adeguato, nel rispetto del principio del pluralismo istituzionale.
3. I destinatari della presente legge sono:
 - a) gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università statali e non statali che rilasciano titoli aventi valore legale ed aventi sede nella Regione, ad eccezione delle università telematiche istituite ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2003);
 - b) gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché gli studenti iscritti agli altri corsi di cui al comma 4.
4. Ai fini della presente legge si intende:
 - a) per università: le università e gli istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti aventi sede nella regione Campania, ad esclusione delle università telematiche istituite ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge 289/2002;
 - b) per istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica: le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati);
 - c) per corsi: i corsi di istruzione superiore e di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Giunta Regionale della Campania

22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508), attivati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché i corsi attivati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38 (Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea, conseguiti presso le università.

Art. 2

(Compiti della Regione)

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo in materia di diritto allo studio universitario.
2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:
 - a) elabora, tenuto conto delle proposte formulate dalla *Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (ADISURC)* di cui all'articolo 3, ed approva il piano regionale annuale degli interventi, delle attività e dei servizi di cui all'articolo 12 individuando le risorse disponibili; (1)
 - b) individua gli standard minimi di qualità dei servizi abitativi e di ristorazione e le modalità di accesso ai servizi del sistema regionale;
 - c) favorisce e coordina lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità e della quantità dei servizi per il diritto allo studio universitario per garantirne il più elevato livello di omogeneità;
 - d) vigila sull'attività *dell'ADISURC* anche per assicurare il pieno rispetto della *carta dei servizi* dello studente di cui all'articolo 9, ed esercita, in caso di inadempienza da parte *dell'ADISURC*, i poteri sostitutivi ai sensi della normativa vigente ovvero i poteri previsti dall'articolo 5, comma 11; (1)
 - e) semplifica e migliora le procedure per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione dei contributi e dei benefici per garantire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico;
 - f) sviluppa sinergie con le università per la realizzazione di protocolli di informazione ed orientamento per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati e dei laureati;
 - g) sovrintende e vigila affinché vi sia la compatibilità di strumenti e l'omogeneità di acquisizione e trattamento dei dati propri dei sistemi informatici delle università e *dell'ADISURC* di cui all'articolo 3; (1)
 - h) attiva un sistema di monitoraggio della vita universitaria degli studenti, nonché dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e dei benefici offerti a sostegno del diritto agli studi universitari, mediante l'istituzione di un sistema informativo e statistico;
 - i) promuove e realizza convegni, seminari, ricerche e indagini demoscopiche sul diritto allo studio universitario;
 - l) elabora una relazione annuale sullo stato di esecuzione della legge da sottoporre alla valutazione del Consiglio regionale;
 - m) verifica i risultati complessivi della gestione.
3. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, che provvede entro *quarantacinque* giorni dal ricevimento, le deliberazioni *dell'ADISURC* concernenti: (3)
 - a) il bilancio di previsione con allegato il piano di attività annuale;
a-bis) lo statuto; (4)
 - b) l'assestamento e le variazioni del bilancio di previsione;
 - c) il rendiconto generale;

Giunta Regionale della Campania

d) le determinazioni relative alla pianta organica;

e) l'alienazione e l'acquisto di immobili.

4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, richiede l'acquisizione di atti e di documenti, dispone le verifiche e le ispezioni per accertare il regolare funzionamento *dell'ADISURC* ed in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi *dell'ADISURC*, previa diffida a provvedere, esercita il potere sostitutivo tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta. (2)

5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere f), g), h), i) è istituito un fondo di accantonamento, non superiore al 2 per cento delle disponibilità previste per l'anno finanziario di riferimento, sul corrispondente appostamento in bilancio delle risorse previste per il diritto allo studio universitario.

6. La Regione promuove e sostiene la collaborazione *dell'ADISURC* con le istituzioni pubbliche e private, le associazioni e le fondazioni per assicurare l'adesione al principio della sussidiarietà orizzontale. (2)

(1) Lettera modificata dapprima dall'articolo 1, comma 45, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 in seguito dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 45, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(3) Comma modificato dapprima dall'articolo 1, comma 45, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 in seguito dall'articolo 1, comma 68 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

Art. 3 (1)

(Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania - ADISURC)

1. *Per migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, coniugandole con le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici per gli studenti, è istituita l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (ADISURC), con sede legale e amministrativa a Napoli, per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale in Regione Campania.*

2. *L'ADISURC è dotata di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.* (2)

3. *Lo Statuto disciplina il funzionamento, comprese le competenze degli organi di cui all'articolo 4, e l'articolazione organizzativa dell'Azienda funzionale agli interventi per il diritto allo studio universitario nelle diverse sedi didattiche, tenendo conto dei servizi per gli studenti e delle loro specificità.* (3)

[4. *A ciascun centro di responsabilità amministrativa (CRA) è preposto un dirigente, individuato secondo le procedure ed i requisiti previsti all'articolo 6.*] (4)

5. *L'ADISURC si avvale di sedi operative per l'erogazione dei servizi secondo quanto stabilito nello statuto.*

6. *L'ADISURC assicura la realizzazione in ambito regionale degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati nell'articolo 8.*

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 45, lettera n) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(2) Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), punto 1 della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

(3) Comma sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), punto 2 della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

(4) Comma abrogato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), punto 3 della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 4

(Organi dell'ADISURC) (1)

1. Sono organi dell'ADISURC: (2)

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori legali dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Comitato regionale di coordinamento delle Università della Campania (CUR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della l. 15 marzo 1997, n.59) ha la rappresentanza legale dell'ADISURC, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno, assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e vigila sull'andamento della gestione demandata alla dirigenza secondo i principi di separazione del potere di indirizzo e di gestione, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

(1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 45, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 45, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

Art. 5

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell'ADISURC è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale e si compone: (1)

- a) del Presidente;
- b) di due rappresentanti dell'Università eletti dal CUR;
- c) di due rappresentanti degli studenti eletti, in concomitanza con le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra tutti gli studenti di cui all'articolo 1, secondo il metodo proporzionale D'Hondt, assegnando i seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente.

2. I componenti del CdA restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo CdA. Ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, gli altri componenti devono essere in possesso del titolo di studio della laurea magistrale o titolo equipollente e di specifici requisiti di professionalità e di competenza, maturati nell'ambito dell'amministrazione pubblica e del diritto allo studio.

3. Tutti i componenti del CdA che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all'iniziale costituzione dell'organo, restano in carica fino alla naturale scadenza, ovvero decadenza o scioglimento anticipato, del periodo per il quale il CdA è stato nominato.

4. Il Presidente della Giunta regionale nomina il CdA a seguito della designazione dei componenti previsti, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 1. (3)

5. Per i componenti del CdA è corrisposta una indennità mensile nei limiti del 30 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali, ad eccezione del Presidente cui è corrisposto un assegno mensile nei limiti del 60 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali. E' riconosciuto, in ogni caso, il rimborso delle spese di trasporto sostenute, debitamente rendicontate, per il raggiungimento della sede di svolgimento del CdA. (6)

Giunta Regionale della Campania

6. Il CdA esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISURC nel rispetto dei principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001, e vigila sulla rispondenza delle attività agli obiettivi programmati e agli indirizzi stabiliti dalla Regione. Il CdA elegge tra i suoi componenti, il Vice Presidente nella prima seduta utile ed approva: (1)

- a) lo statuto dell'ADISURC; (2)
- b) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- c) il rendiconto generale e un rendiconto sociale delle proprie attività;
- d) i piani di attività annuali e pluriennali in conformità alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione;
- e) la *carta dei servizi* con gli studenti; (4)
- f) i bandi di concorso per l'assegnazione dei servizi e dei benefici;
- g) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi;
- h) il regolamento del personale con la relativa pianta organica;
- i) le direttive e i criteri relativi alla gestione dell'attività contrattuale;
- l) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- m) le modalità di partecipazione ad attività consorziate per le iniziative, le funzioni ed i compiti comuni all'ADISURC. (2)

7. Il CdA è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e, salvo quanto previsto al comma 10, delibera a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente, in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente.

8. Le funzioni di segretario del CdA sono svolte dal direttore generale che redige i verbali delle sedute.

9. Il CdA si riunisce ogni volta che il Presidente ne ravvisa la necessità o quando almeno tre consiglieri ne fanno espressa richiesta scritta. Le convocazioni del CdA contenenti l'ordine del giorno sono effettuate a mezzo posta elettronica, di cui si dotano i singoli consiglieri e pubblicate sul sito istituzionale dell'ADISURC, almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di motivata urgenza, con ventiquattro ore di preavviso. I componenti non prendono parte alle deliberazioni che li riguardano personalmente o che riguardano i loro parenti ed affini entro il quarto grado. Alle riunioni del CdA non partecipano soggetti estranei alla materia trattata o esterni all'ADISURC, salva specifica autorizzazione del CdA stesso che ne dà atto nel verbale di riunione, indicando il soggetto richiedente la partecipazione, nonché la specifica motivazione.

10. Le deliberazioni concernenti il regolamento del personale e le relative modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.

11. Il CdA è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, nonché di accertata violazione della *carta dei servizi* con lo studente. Con il medesimo provvedimento è nominato un Commissario per la gestione straordinaria dell'ADISURC che resta in carica fino alla ricostituzione del CdA che ha luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento. (5)

12. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, provvede a nominare un commissario ad acta per l'adozione di specifici atti per i quali è stata accertata l'inerzia del CdA a provvedere nei termini assegnati.

13. In caso di dimissioni, decadenza o revoca per qualunque causa, i componenti del CdA sono sostituiti con atto dell'organismo di cui erano espressione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 45, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 45, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 45, lettera o) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(4) Lettera modificata dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(5) Comma modificato dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(6) Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

Art. 6

(Direttore generale)

1. L'incarico di direttore generale è conferito ad esperti dotati di elevata e particolare professionalità, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica, tra laureati magistrali o equipollenti, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale di tipo dirigenziale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è di natura subordinata, a tempo pieno ed esclusivo, ed è esercitato nel rispetto dei principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001 e nel rispetto della normativa vigente, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e conseguenti delibere della Giunta regionale per i dirigenti regionali di pari livello, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile per una sola volta. L'incarico di direttore generale è conferito dal CdA dell'ADISURC che ne determina anche il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso il trattamento economico omnicomprensivo, comprese le indennità di funzione e di risultato, non può essere superiore a quello spettante al direttore generale della Giunta regionale. All'incarico di direttore generale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Se l'incarico è conferito ad un dirigente di ruolo presso le amministrazioni pubbliche, per la durata dell'incarico lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. (1)

3. Il direttore generale, in conformità al principio della separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001, sovrintende alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il direttore generale è esclusivamente e personalmente responsabile della gestione e dei risultati, formula le proposte degli atti di competenza del CdA, dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.

4. Il direttore generale è rimosso dall'incarico nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro nonché nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di leggi e nei casi in cui il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal CdA. Il provvedimento è adottato dal CdA, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le deduzioni.

[4 bis. Il direttore generale si avvale del supporto dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità amministrativa (CRA) previsti dall'articolo 3, comma 3. L'incarico di dirigente del centro di responsabilità amministrativa (CRA) è conferito con procedura ad evidenza pubblica, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, il dirigente è rimosso dall'incarico nelle ipotesi previste al comma 4. L'incarico di dirigente del centro di responsabilità amministrativa (CRA) è conferito dal CdA dell'ADISURC che ne determina anche il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso il trattamento economico omnicomprensivo, comprese le indennità di funzione e di risultato, non può essere superiore al trattamento previsto per il dirigente apicale delle strutture amministrative regionali.] (2)

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 45, lettera b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(2) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 1, comma 45, lettera p) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 ed in seguito abrogato dall'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

Art. 7

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti sorteggiati, assicurando la rappresentanza di genere, tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 39/2010 ed è nominato dal Consiglio regionale, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania). I revisori restano in carica per la stessa durata del CdA, anche se nominati successivamente alla data di insediamento del CdA. In caso di decadenza o scioglimento anticipato dello stesso CdA, il Collegio resta in carica fino all'originaria scadenza naturale dello stesso.

2. Il Presidente provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.

Giunta Regionale della Campania

3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'*ADISURC*. Esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e sue variazioni, sul rendiconto generale, accerta la regolare tenuta contabile dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e riferisce per i singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al CdA che, in caso di rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti o fornisce motivate controdeduzioni al Collegio stesso. Se il Collegio conferma le osservazioni iniziali, trasmette l'atto osservato alla Giunta regionale per i provvedimenti che questa ritiene di adottare nell'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sancito dallo Statuto della Regione Campania e dall'articolo 2.

4. Al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio è corrisposto esclusivamente l'onorario di cui agli articoli 37 e 38 del decreto del Ministero della Giustizia 2 settembre 2010, n.169 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) e non si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 38, comma 2. Al Presidente del Collegio non si applica la maggiorazione del compenso prevista dall'articolo 37, comma 5 del DM 169/2010. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio, oltre quanto stabilito dal presente comma, non percepiscono altri compensi o indennità comunque denominati, in ragione della carica e dell'attività svolta e non è riconosciuto loro alcun rimborso spese.

TITOLO III DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art. 8

(Tipologia dei servizi, azioni di controllo e sanzioni)

1. Il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 trova attuazione attraverso i seguenti servizi e benefici, comprensivi di quelli erogati agli studenti in possesso di specifici requisiti di reddito e di merito:

- a) le borse di studio;
- b) il servizio abitativo;
- c) i prestiti d'onore;
- d) il servizio di ristorazione;
- e) il servizio di informazione ed orientamento al lavoro;
- f) il servizio di agevolazione del trasporto pubblico;
- g) il servizio di promozione culturale, ricreativo, multimediale e delle attività sportive;
- h) il servizio di assistenza sanitaria;
- i) gli interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità;
- l) l'attività part time e servizio di banche dati per la promozione del diritto allo studio;
- m) l'accesso alla cultura;
- n) i servizi per la mobilità internazionale;
- o) ogni altro servizio atto a realizzare il diritto allo studio universitario compatibile con la normativa prevista dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6, nonché dalla disciplina attuativa, e con la programmazione regionale.

2. L'*ADISURC* può realizzare programmi comuni con gli enti locali per coordinare le attività a favore degli studenti con i servizi comunali e provinciali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile. La convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a carico di ciascuna parte, fermo restando che l'*ADISURC* sostiene esclusivamente gli oneri relativi alle proprie finalità istituzionali. (1)

3. I servizi ed i benefici di cui al comma 1 sono disciplinati con apposito regolamento.

4. L'*ADISURC* esercita la funzione di accertamento e controllo sulla veridicità delle domande per l'accesso ai servizi direttamente e d'intesa con le strutture dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, previa la stipula di apposita convenzione, nel rispetto delle previsioni e della disciplina di cui

all'articolo 10 del decreto legislativo 68/2012. (2)

5. In caso di dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dalle norme penali per i fatti costituenti reato, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 68/2012.

6. Nel caso di mancata restituzione di quanto indebitamente percepito in danaro e servizi, l'ADISURC provvede ad avviare ogni utile azione per il recupero delle somme e gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori che maturano a far data dalla scadenza fissata da l'ADISURC per la restituzione, oltre le spese, dei diritti e degli onorari liquidati dall'autorità giudiziaria. (3)

7. L'ADISURC trasmette alla Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge che deve contenere i dati e le informazioni in ordine: (4)

- a) alle iniziative attuate per il sostegno al diritto allo studio;
- b) allo stato di attuazione dei servizi previsti dalla presente legge;
- c) all'ammontare delle risorse ed il finanziamento delle borse di studio e dei prestiti d'onore previsti dalla legge;
- d) alle modalità di attuazione e di rispetto della *carta dei servizi* di cui all'articolo 9. (5)

8. Il mancato invio della relazione di cui al comma 7 comporta l'applicazione dell'articolo 5, comma 12.

9. Per garantire il diritto allo studio universitario e per agevolare l'accesso ai principali mezzi strumentali da parte degli studenti, la Regione istituisce il Fondo per il rimborso delle spese di fotocopiatura di particolare definizione o dimensioni per studenti iscritti in facoltà tecnico-scientifiche e che necessitano di dotazione strumentale non ordinaria per la corretta fruizione dei corsi di laurea, nel quale confluiscono le risorse derivanti dai risparmi ottenuti dalla presente legge in misura non inferiore all'importo di euro 100.000,00 annui. La Giunta regionale, con deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di accesso al fondo. Possono usufruire del rimborso esclusivamente gli studenti che hanno ottenuto almeno il 60 per cento dei crediti formativi universitari (CFU) relativi all'anno precedente la richiesta e che abbiano un reddito ai fini del calcolo ISEE inferiore ad euro 15.000,00. Per gli anni successivi al 2016 si provvede con legge di bilancio.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 45, lettere a) e c), legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 45, lettere a) e d), legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 45, lettere a) ed e), legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 45, lettere a) e f), legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(5) Lettera modificata dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

Art. 9

(Carta dei servizi e Garante dello studente) (2)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione, predispone un apposito schema di *carta dei servizi*, recepito dall'ADISURC, con il quale quest'ultima si impegna a garantire, con efficacia ed efficienza, la tempistica, la continuità e gli standard qualitativi nell'erogazione dei servizi di cui alla presente legge, salvaguardando il diritto allo studio dello studente. (3)

2. Con la medesima delibera è individuato, all'interno della struttura amministrativa competente della Regione, il dirigente abilitato a verificare il rispetto della *carta dei servizi*. (3)

3. Entro sessanta giorni dall'insediamento, il CdA dell'ADISURC nomina, nell'ambito del personale dirigenziale della propria struttura amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, il Garante dello studente per assicurare il rispetto della *carta dei servizi*. L'ADISURC pubblica sul proprio sito internet istituzionale, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, la *carta dei servizi* con la tempistica dell'erogazione dei servizi ed il nome del Garante dello studente. (1)

4. Le università sono tenute ad informare gli studenti del contenuto della *carta dei servizi*. Lo studente, all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio, sottoscrive la *carta dei servizi*. (3)

5. Il mancato rispetto dei termini della *carta dei servizi* comporta l'applicazione dell'articolo 5, comma 11. (3)

Giunta Regionale della Campania

- (1) Comma dapprima modificato dall'articolo 1, comma 45, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 in seguito dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.
(2) Rubrica modificata dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.
(3) Comma modificato dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.
-

Art. 10

(Consulta permanente Studenti-Regione)

1. Per garantire il confronto, il dialogo e la partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema di interventi e dei servizi di cui alla presente legge, è istituita la Consulta permanente Studenti - Regione (Consulta).
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato ed è composta:
 - a) dai rappresentati degli studenti eletti nei Senati accademici delle università campane aderenti alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dai corrispondenti organi di rappresentanza studentesca delle Istituzioni di alta cultura della Campania, di cui all'articolo 1, della legge 508/1999;
 - b) dai rappresentanti degli studenti eletti nel CdA *dell'ADISURC*; (1)
 - c) *dal presidente dell'ADISURC* e dai garanti degli studenti *dell'ADISURC*; (1)
 - d) dai rettori delle università della Campania aderenti alla CRUI e *dei rappresentanti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, o loro delegati*; (2)
 - e) da un rappresentante dei dottorandi iscritti alle scuole di dottorato istituite presso gli atenei di riferimento. I rappresentanti sono eletti con metodo proporzionale in ciascuno degli atenei in concomitanza con le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità di funzionamento, i compiti e la durata della Consulta. La Consulta svolge le funzioni di monitoraggio dell'attuazione della *carta dei servizi* di cui all'articolo 9 e verifica gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge anche per elaborare le proposte, gli studi e le ricerche per rendere più effettivo il diritto allo studio universitario. La struttura amministrativa competente assicura senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e a valere sulle risorse umane già in essere, il supporto tecnico per il funzionamento della Consulta. (3)
4. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno e per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese, salvo il rimborso delle spese di trasporto sostenute per il raggiungimento della sede di svolgimento della riunione per i soli rappresentanti degli studenti. Agli oneri derivanti dal presente comma per un importo pari ad euro 1.000,00, per ciascun anno degli anni 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio regionale 2016-2018.

- (1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 45, lettere a) e g), legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.
(2) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 4 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.
(3) Comma modificato dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.
-

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRIBUTARIE

Art. 11

(Incompatibilità e misure sul personale)

1. Il Presidente o i componenti dei CdA nonché il Presidente o i componenti del Collegio dei revisori contabili non possono trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. Il CdA *dell'ADISURC*, entro tre mesi dalla prima seduta consiliare, trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, la proposta di dotazione organica, suddivisa per categorie funzionali e profili professionali, prevedendo contestualmente la relativa copertura finanziaria tenendo conto dei vincoli di bilancio e del rispetto del patto di stabilità. (1)

Giunta Regionale della Campania

3. Al personale *dell'ADISURC* si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale. Le norme dei contratti collettivi di lavoro ed i principi contenuti nei contratti decentrati si applicano immediatamente al personale *dell'ADISURC* mediante atti deliberativi del CdA che autorizza la stipula dei relativi contratti decentrati. L'*ADISURC*, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 165/2001, possono avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie piante organiche e per i fini di cui alla presente legge, di personale delle università di riferimento. (1)

4. Quando la gestione di alcuni interventi è affidata direttamente alle università, queste possono, nel rispetto della vigente normativa in tema di personale, utilizzare il personale *dell'ADISURC*, previa intesa, rimborsando *all'ADISURC* gli oneri relativi al trattamento economico del personale messo a disposizione. (1)

5. Il regolamento del personale con annessa pianta organica, è approvato dal CdA entro centocinquanta giorni dalla prima seduta dello stesso e dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione del CdA. La Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta in caso di mancata approvazione da parte del CdA entro il termine di cui al presente comma.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 45, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

Art. 12

(Patrimonio, programmazione e bilancio)

1. L'*ADISURC* dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari: (2)

- a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;
- b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;
- c) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
- d) rendite e proventi derivanti a operazioni sui beni patrimoniali;
- e) proventi derivanti da servizi forniti e lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- f) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- g) beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, già destinati all'attuazione del diritto allo studio universitario;
- h) entrate derivanti dalla tassa di cui all'articolo 13.

2. I diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dall'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) e dal decreto legislativo 68/2012, nonché della disciplina attuativa, sono attribuiti *all'ADISURC*. (1)

3. Per la realizzazione degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, la Giunta regionale concede in comodato *all'ADISURC* altri beni immobili. Nell'ambito della propria attività *l'ADISURC* può proporre alla Giunta regionale una migliore utilizzazione dei beni di cui al comma 1 mediante operazioni di project financing o permuta per valorizzare gli stessi ed offrire migliori opportunità agli studenti. (3)

4. L'esercizio finanziario *dell'ADISURC* coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione *dell'ADISURC*, predisposto secondo le norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è adottato dai CdA entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce ed è presentato a cura del Presidente della Giunta regionale, nei modi e nei termini fissati dall'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76) e approvato unitamente alla legge di bilancio della Regione. Il rendiconto generale *dell'ADISURC*, predisposto con le modalità di cui al decreto legislativo 118/2011, è adottato dai CdA entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce ed è approvato unitamente al rendiconto generale della Regione. Il rendiconto sociale di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), è redatto secondo i principali standard nazionali. (1)

5. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare permanente competente per

Giunta Regionale della Campania

materia, approva entro il mese di maggio la programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario. Il parere della Commissione si intende acquisito trascorsi trenta giorni dalla formale richiesta.

6. La programmazione annuale regola i servizi di cui all'articolo 8 e ne individua gli standard qualitativi minimi ai quali *l'ADISURC* si conforma. (4)

7. La Giunta regionale assegna *all'ADISURC* e alle università convenzionate le risorse finanziarie per le spese di gestione e di investimento secondo quanto previsto nel piano annuale. (1)

8. Sono attivati, in attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e dal decreto legislativo 68/2012, nell'ambito degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica, programmi pluriennali relativi alle esigenze abitative degli studenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 8, della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), riservando a tale scopo una quota percentuale di finanziamenti disponibili.

9. Il piano annuale è approvato dalla Giunta regionale.

10. Per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità *dell'ADISURC* si applica la normativa statale e regionale vigente in materia. (1)

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 45, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 45, lettere a) e h), legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 45, lettere a) e i), legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 45, lettere a) e l), legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

Art. 13

(Disposizioni tributarie)

1. La tassa regionale, istituita con legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce tributo proprio della Regione Campania.

2. I proventi della tassa di cui al comma 1 non possono essere utilizzati dalla Regione e *dall'ADISURC* per finalità diverse dalle borse di studio e dai servizi direttamente erogati a favore degli studenti. Sul sito *dell'ADISURC* sono pubblicate annualmente le entrate e le uscite relative alla tassa regionale di cui al comma 1. (1)

3. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione Campania nonché per l'iscrizione agli istituti di cui alla legge 508/1999, destinatari degli interventi regionali del diritto allo studio universitario, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1.

4. L'importo della tassa di cui al comma 1 è regolamentato dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 68/2012. La ripartizione in tre fasce della tassa, ai sensi del decreto legislativo 68/2012, viene attuata a seguito dell'attivazione di un tavolo tecnico tra gli uffici della Regione ed i rappresentanti delle università e degli studenti, nella medesima proporzione valida per la composizione del CdA, designati dai singoli atenei. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti mediante versamento *alla tesoreria dell'ADISURC* in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio, contestualmente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie ed è rimborsata ai beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione del decreto legislativo 68/2012 nonché della disciplina attuativa. La tassa è rimborsata agli studenti risultati idonei nelle graduatorie formulate *dall'ADISURC* per l'ottenimento dei benefici relativi alle borse di studio. (3)

5. La tassa prevista dall'articolo 190, comma 1 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale provvisti di titolo in quanto accademico conseguito in una università avente sede in Regione Campania, costituisce tributo proprio della Regione Campania, a norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1

Giunta Regionale della Campania

della legge 22 luglio 1975, n. 382), per l'incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario. L'ammontare della tassa è di euro 104,00.

6. Se il tavolo di cui al comma 4, non provvede *entro il 31 maggio di ciascun anno* alla rideterminazione dell'importo della tassa per il diritto allo studio ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della legge 549/1995, la Giunta regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, stabilisce con deliberazione la predetta rideterminazione, indicando il limite massimo dell'indicatore di situazione economica equivalente per l'attribuzione delle borse di studio nel rispetto della normativa nazionale. (2)

7. La tassa di cui al comma 5 è corrisposta con versamento su apposito conto corrente postale, intestato alla Regione Campania con la causale: "Tassa o contributo a favore della Regione Campania per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale". Il pagamento della tassa è dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione oppure per le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

8. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono riscossi e gestiti *dall'ADISURC* e iscritti nel bilancio *dell'ADISURC*, nel rispetto delle norme sull'armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al decreto legislativo 118/2011. I proventi delle tasse di cui al comma 5 sono iscritti nel bilancio regionale. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi e ai ricorsi amministrativi, relativi ai tributi di cui ai commi 1 e 5, si applicano le norme previste dalla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali). (1)

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 45, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 6 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 45, lettere a) e m), legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario, a risorse invariate rispetto allo stanziamento 2016, per le spese di funzionamento e del personale, con le risorse regionali di cui alla Missione 4, Programma 4, Titolo 1 del bilancio regionale vigente per il 2016, per gli anni successivi si provvede mediante stanziamenti della legge di bilancio. Per la copertura del fabbisogno delle borse di studio e dei prestiti d'onore si provvede con le entrate della tassa di cui all'articolo 13, comma 1, con le risorse statali e regionali secondo le indicazioni del decreto legislativo 68/2012, nonché con eventuali risorse a valere sui programmi aggiuntivi.

2. Tutti i risparmi derivanti dall'introduzione della presente legge sono reinvestiti nei servizi per il diritto allo studio universitario.

3. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, e si provvede all'adempimento dei compiti derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15 (1)

(Norme transitorie, finali e di abrogazione)

1. *Entro il 30 marzo 2017, le università ed il CUR assicurano l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle università nel CdA dell'ADISURC, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c).*

2. *Entro il 10 aprile 2017, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, nomina i membri del CdA dell'ADISURC, a seguito della designazione della maggioranza dei componenti. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 6 da concludersi entro novanta giorni dall'insediamento del CdA dell'ADISURC, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, entro il 10 aprile 2017, il Direttore generale facente funzioni dell'ADISURC ed i due dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa, scelti sulla base dei requisiti di cui al medesimo articolo 6. Il CdA dell'ADISURC s'insedia entro il 15 aprile 2017 ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.*

3. *Entro il 20 giugno 2017 il CdA dell'ADISURC approva tutti i regolamenti di propria competenza, entro il 15 ottobre approva il piano delle attività ed il bilancio di previsione per l'anno 2018 in linea con gli indirizzi della programmazione regionale.*

4. *Alla data di insediamento degli organi di cui all'articolo 4, sono sciolte e poste in liquidazione le*

Giunta Regionale della Campania

Aziende per il diritto allo studio universitario (ADISU), previste dalla precedente normativa regionale. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla liquidazione delle suddette ADISU, il Presidente della Giunta regionale nomina per ciascuna ADISU, con decreto, il Commissario liquidatore, l'incarico non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità, compenso e rimborso spese. Le procedure di liquidazione si concludono entro il 31 dicembre 2017 data in cui il Commissario cessa dal suo incarico.

5. Il personale delle disciolte ADISU con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nei ruoli del personale dell'ADISURC con le qualifiche e le anzianità di servizio possedute alla medesima data, senza soluzione di continuità. Allo stesso personale è riconosciuto il mantenimento del trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento nell'organico dell'ADISURC.

6. Entro il termine indicato al comma 4, il Commissario liquidatore provvede:

- a) all'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente;*
- b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso eventualmente pendenti;*
- c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;*
- d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'assolvimento dei compiti connessi alla soppressione degli enti.*

7. Il commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.

8. L'ADISURC, entro il 1 gennaio 2018, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle disciolte ADISU secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano tutti i contratti di collaborazione, consulenza, libero professionali nonché gli incarichi dirigenziali esterni di ciascuna ADISU di cui all'articolo 19, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 fatta eccezione per i direttori amministrativi di ciascuna di esse che restano in carica fino al termine del commissariamento.

10. L'ADISURC adotta per il personale in esubero gli opportuni provvedimenti in conformità della vigente normativa.

11. Per l'esercizio 2017 gli oneri derivanti dalla costituzione dell'ADISURC gravano, in misura proporzionale al numero degli iscritti, sul bilancio delle relative ADISU. Le sette ADISU autorizzano le proprie spese, fino alla conclusione del processo di liquidazione, attraverso il bilancio 2017 per i dodicesimi corrispondenti.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:

- a) la legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari. Adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390);*
- b) i commi da 18 a 24 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo. Collegato alla legge di stabilità regionale 2014).*

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 45, lettera q) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

Art. 16 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca